

Addì, 4 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento al contributo contrattuale al Fondo Prevedi, le sottoscritte parti nazionali concordano quanto segue.

1. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4. Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
2. Pertanto, per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.
3. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata al presente accordo. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolati come previsto al punto 1.

Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Le Parti si danno atto che l'importo qui previsto non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli "standard tecnici e organizzativi" predisposto e aggiornato tempo per tempo da Prevedi, in collaborazione con la Cnce, ai sensi dell'Accordo del 15 gennaio 2003 e successivi. In tal caso,

pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

5. Le Parti Sociali assumono l'impegno, previa verifica legale della fattibilità, di definire criteri e procedure per l'annullamento delle posizioni contrattuali senza alcuna contribuzione da un lungo periodo di tempo.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



ANAEPA
CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE


CASARTIGIANI




CLAAI EDILIZIA



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



TABELLA A

VALORE MENSILE DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

CCNL ARTIGIANI: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

TABELLA B

VALORE ORARIO DELL'IMPORTO DA EROGARE
AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Operai
(Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	0,072884
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,060876
Operaio comune	0,052060
 	
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
 	
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

CCNL ARTIGIANI: Operai
(Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello	0,078052
Operaio di quarto livello	0,072352
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,059888
Operaio comune	0,052060
 	
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
 	
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.

Addì 15 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento all'accordo sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi del 4 luglio 2025, le sottoscritte Parti nazionali, in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, concordano che la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nel suddetto accordo troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano, altresì, che quanto previsto al punto 3 del citato accordo, rispettivamente per impiegati e operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, si applica anche nel caso di durata del rapporto di lavoro pari a 3 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

ANAEPA
CONFARTIGIANATO

CNA
COSTRUZIONI

FIAE
CASARTIGIANI

CLAAI
EDILIZIA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori
delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136



COMMISSIONE NAZIONALE
PARETICA PER LE CASSE EDILI

ACCORDO DEL 4 LUGLIO E RELATIVO ADDENDUM DEL 15 LUGLIO 2025 - INDICAZIONI OPERATIVE

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni operative che rispondono ai dubbi interpretativi e ai quesiti finora pervenuti in merito all'Accordo del 4 luglio 2025 e al relativo addendum del 15 luglio, qui allegati per pronta evidenza e in seguito congiuntamente identificati anche solo come l'"Accordo".

L'*Accordo* fa riferimento alla durata del *rapporto di lavoro*, non a quella del contratto di lavoro: ne deriva che, anche in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi, i quali vanno calcolati secondo le indicazioni specifiche fornite nello stesso *Accordo*. La limitazione al versamento a Prevedi del contributo contrattuale non opera, ai sensi dell'art. 4 dell'*Accordo*, nel caso in cui il lavoratore risulti avere, al momento dell'assunzione, *"forme di contribuzione"* aggiuntive al contributo contrattuale attive nei confronti di Prevedi o le attive nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare sempre secondo le modalità indicate nell'*Accordo*). Le forme contributive a Prevedi, aggiuntive al contributo contrattuale, richiamate dall'art. 4 dell'*Accordo* sono: il contributo a Prevedi relativo al Tfr maturando e/o il contributo percentuale a carico del lavoratore pari o superiore all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al quale è sempre abbinato il contributo dell'1% a carico dell'azienda.

Si evidenzia che l'*Accordo* non ha modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale al Fondo Prevedi: in tutti i casi in cui sia dovuto il contributo contrattuale a Prevedi, esso va calcolato applicando le regole di cui alla Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015¹ e le misure indicate nelle seguenti Circolari CNCE:

- Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Industria"².
- Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 - "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Artigianato"³.

Si precisa, inoltre, che l'*Accordo* non ha apportato alcuna modifica alle modalità di calcolo e di versamento delle contribuzioni volontarie aggiuntive al contributo contrattuale: il contributo mensile percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore (la cui attivazione dà sempre diritto a ricevere il contributo mensile dell'1% sulla retribuzione a carico dell'azienda), e il contributo mensile relativo al TFR maturando, non hanno subito alcuna variazione, né nelle misure e modalità di calcolo né in quelle di versamento al Fondo Prevedi.

Con specifico riferimento alle modalità di computo del periodo di tre mesi di cui all'art. 1 dell'*Accordo*, tenendo conto che la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, si possono rappresentare i seguenti casi (le decorrenze e le scadenze di cui ai seguenti punti 1.1, 1.2 e 2.1, si utilizzano per tutti i mesi dell'anno, indipendentemente dal numero di giorni di cui ciascun mese è composto):

¹ La Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/3823_Guida_sul_calcolo_del_contributo_contrattuale.pdf

² La Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/1190_1418_Circolare_CNCE_678_del_17_ottobre_2019.pdf

³ La Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/2693_1633_Circolare_CNCE_706_del_31_marzo_2020.pdf

<p>1) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)</p>	<p>1.1) Assunto tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese: il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso la stessa azienda il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione.</p> <p>Esempi:</p> <p>1.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) ancora occupato il 1° gennaio 2026: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026).</p> <p>1.1.2) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) non più occupato il 1° gennaio 2026: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o alla Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dall'art. 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.</p> <p>1.2) Assunto tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi): il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso l'azienda il giorno 15 del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio).</p> <p>Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione.</p> <p>Esempi:</p> <p>1.2.1) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), ancora occupato il 15 gennaio 2026: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026).</p> <p>1.2.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), non più occupato il 15 gennaio 2026: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o tramite la Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dal punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.</p>
<p>2) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)</p>	<p>2.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto fin dal mese di assunzione ma viene versato a partire dal mese in cui il lavoratore ha attivato le aliquote contributive a Prevedi, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (questo perché, per semplicità il contributo contrattuale viene associato, fin dall'inizio, al Fondo Prevedi, onde evitare che l'azienda debba gestire la duplice destinazione del contributo).</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il lavoratore assunto tra l'1 e il 15 del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. - per il lavoratore assunto tra il 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il 15 (compreso) del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. <p>Esempi</p> <p>2.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 1° gennaio 2026 (compreso): il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi anche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.</p> <p>2.1.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 15 gennaio 2026 (compreso): il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza relativa al mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.</p>

3) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, anche se le sospende successivamente.

3.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto e versato fin dal mese di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (ai sensi del punto 4 dell'Accordo del 4 luglio 2025), con la relativa denuncia di competenza.

Ad esempio, per il lavoratore assunto nel mese di ottobre 2025 il contributo contrattuale e i contributi volontari aggiuntivi a quello contrattuale saranno immediatamente versati con la denuncia contributiva di competenza di ottobre 2025, da inviare nel mese di novembre 2025.

3.2) Nella stessa fattispecie rientra anche il caso del lavoratore che, pur avendo aliquote contributive attive verso il Prevedi al momento dell'assunzione, le sospende successivamente.

Quesiti specifici

- a) **lavoratore denunciato presso Casse Edili/Edilcasse diverse nei primi tre mesi dall'assunzione:** l'Accordo fa riferimento al rapporto di lavoro, pertanto il calcolo relativo alla maturazione del contributo contrattuale farà riferimento alla data di assunzione presso l'impresa e alla durata del rapporto di lavoro con la stessa impresa. Il sistema di denuncia, per i lavoratori non iscritti al Prevedi, verifica mediante la data di assunzione la maturazione o meno del periodo che dà diritto alla contribuzione Prevedi; nella presentazione della denuncia di competenza dell'ultimo periodo utile alla maturazione del diritto, l'impresa verserà tutte le contribuzioni pregresse, a partire dalla data di assunzione, presso la cassa edile a cui è destinata quella denuncia.
- b) **lavoratore che abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata nel Fondo Prevedi prima dell'assunzione:** poiché il riscatto totale chiude il rapporto con il Fondo Prevedi, all'atto dell'assunzione il lavoratore risulterà senza aliquote contributive volontarie a Prevedi (si applicano quindi, i precedenti casi 1 o 2).
- c) La verifica delle aliquote contributive volontarie a Prevedi, la cui attivazione da parte del lavoratore esclude le limitazioni al versamento del contributo contrattuale a Prevedi, verrà effettuata dall'azienda tramite i sistemi di denuncia telematica alla Cassa Edile, che consentiranno di visualizzare tempo per tempo se, e in che misura, il lavoratore abbia attivato queste aliquote.

*Aspetti fiscali e contributivi degli importi di cui al punto 3
dell'Accordo del 4 luglio 2025 (cd Accordo Prevedi)*
Nota

Facendo seguito alle indicazioni operative già fornite congiuntamente da CNCE e Prevedi afferenti all'Accordo del 4 luglio 2025 (cfr. circolari nn. 32 e 38 del 2025), alla luce di ulteriori diversi quesiti ricevuti dal territorio in merito al regime fiscale e contributivo delle somme di cui al punto 3 dell'Accordo stesso, sulla base dei pareri ricevuti dalla scrivente Commissione, si ricostruisce e si espone quanto segue.

L'Accordo Prevedi al punto 3. Stabilisce che:

3. Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Si ritiene che tale importo (**cd importo sostitutivo**) riconosciuto dall'Accordo agli operai con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi costituisca, per il lavoratore che ne sia beneficiario, **reddito di lavoro dipendente, ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del TUIR, soggetto a tassazione separata.**

In primo luogo tale importo sostitutivo è qualificabile come reddito di lavoro dipendente in quanto la suddetta disposizione, stabilendo che *"il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*, impone di ricondurre nella predetta categoria qualsivoglia erogazione in denaro o in natura che sia eseguita a favore del dipendente *"in relazione al rapporto di lavoro"*, anche se a titolo di

liberalità (cfr. in questo senso la Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997).

Inoltre, tale importo sostitutivo è assoggettabile, come reddito di lavoro dipendente, a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto tale disposizione prevede che "*l'imposta si applica separatamente*" non solo sul "*trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente*", ma anche sulle "*altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti*" e tale importo sostitutivo risulta riconducibile in questa seconda previsione impositiva. Ed infatti, stando a quanto emerge dalla sua formulazione letterale, tale previsione impositiva riconduce a tassazione separata qualunque altra somma erogata a favore dei lavoratori che soddisfi due diversi presupposti e cioè che sia corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed a titolo di pagamento una tantum e non periodico (in questo senso si è espresso anche lo stesso Ministero delle Finanze nella Circolare n. 2 del 1986 e Cassazione).

Ebbene l'importo de quo erogato dai datori di lavoro del settore edile ai lavoratori dipendenti per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse soddisfa entrambi i due presupposti a cui è subordinata l'applicazione della tassazione separata dalla seconda delle previsioni impositive recate dalla lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto non v'è dubbio che è dovuto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di pagamento una tantum.

Alla luce di quanto esposto si riporta, pertanto, quanto acquisito circa il regime fiscale degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo.

Stabilito che gli importi sostitutivi in questione sono riconducibili a reddito di lavoro dipendente fra le "*altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione*" soggette a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR, è gioco-forza concludere che l'imponibile e l'aliquota da applicare a tale contributo devono essere determinate con i criteri dettati dal comma 2 dell'art. 19 del TUIR secondo cui "*le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1*". Pertanto, in forza della disposizione appena trascritta, tale importo sostitutivo è imponibile per il suo importo lordo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge e cioè, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate quei contributi che "*afferiscono direttamente e immediatamente a*

tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale" (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001).

Inoltre, l'importo sostitutivo così riconosciuto deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF, all'atto del suo pagamento alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza ai sensi del primo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, realizzandosi ***il presupposto per l'applicazione della ritenuta già per effetto stesso del versamento del contributo alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza da parte del datore di lavoro.*** La predetta ritenuta deve essere operata sull'importo sostitutivo ai sensi della lett. lett. d) dell'art. 23 esclusivamente ***"sulla parte imponibile ... delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico"*** e quindi, come si è visto, sull'importo lordo dell'importo sostitutivo al netto delle sole ritenute di legge, senza cumulare la parte imponibile di tale indennità con la parte imponibile degli altri redditi conseguiti dal lavoratore dipendente. Inoltre, l'aliquota della ritenuta deve essere determinata con i criteri dettati dal richiamato comma 2 dell'art. 19 del TUIR per la tassazione separata delle altre indennità e somme.

Resta inteso che tale prelievo ha carattere provvisorio in quanto, ai sensi dell'art. 19 del TUIR l'Agenzia delle Entrate, deve *"riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"* (cfr Circ. AdE n. 29 del 20 marzo 2001).

L'aver stabilito che il datore di lavoro deve assoggettare a ritenuta le somme di cui al punto 3 dell'Accordo con un'aliquota determinata con gli stessi criteri del TFR, in via separata, trasferendo poi il relativo controvalore al netto della ritenuta alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza, comporta che l'applicazione di tale ritenuta non potrà dare luogo al prelievo di una maggiore IRPEF a carico dei lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa Edili sulla retribuzione ordinaria, non dovendo essere cumulata con tale retribuzione.

Il regime contributivo degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo

Dagli approfondimenti e dai pareri acquisiti si ritiene che le somme di cui al punto 3 dell'Accordo sembrano configurabili come un accantonamento, piuttosto che come una contribuzione, al pari delle somme erogate per la gratifica natalizia e le ferie, in quanto i lavoratori dipendenti maturano il diritto a percepirla dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente e sulla base dell'Accordo delegano quest'ultimo a versarla alle Casse Edili/Edilcasse affinché, a loro volta, provvedano ad accantonarla per poi erogarla loro insieme alla gratifica natalizia. **Pertanto, sembra possibile concludere che l'importo sostitutivo sia assoggettabile alle ordinarie contribuzioni previdenziale ed assistenziali.**

ADEGUAMENTO MUT ALLA CIRCOLARE 22/2025 ACCORDO 4 LUGLIO 2025

Il modello MUT è stato adeguato alla Circolare 22/2025 Accordo 4 luglio 2025 e alla successiva circolare n. 32, che ne ha prorogato la decorrenza ad ottobre 2025.

Sono state apportate le seguenti modifiche:

LAVORATORE / PREVIDENZA

Nella sezione del Lavoratore /Previdenza è stata aggiunta la casella "*Importo.Art.3 Accordo 04/07/25*" dalla competenza denunce ottobre 2025:

Importo.Art.3 Accordo 04/07/25

0

con la seguente nota di compilazione:

"Importo Accordo 4 Luglio 2025 art. 3 CCNL Industria/Artigianato. Per operaio assunto dal 01/10/2025 il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore o uguale a tre mesi e che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF".

Tale casella è di libera compilazione da parte del consulente.

Il campo "Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" è compilabile solo per gli Operai e non per gli Impiegati (viene azzerato se compilato per gli impiegati).

In ottemperanza alla normativa e ai fini di facilitarne la compilazione sono stati inseriti dei controlli di warning:

CASO 1 DIPENDENTE ASSUNTO DAL 01/10/25 E LICENZIATO

- es. dipendente assunto il 01/10/2025 e licenziato ad ottobre scatta il controllo se il campo "Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" non venga compilato

W	ER3.440.1	DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	0	Indicare l'importo da versare ai sensi dell'Accordo del 4 Luglio 2025 relativo alla Previdenza complementare per operaio cessato il cui rapporto di lavoro ha durata inferiore o uguale a tre mesi.
---	-----------	--------------------	--------------------------------------	---	---

CASO 2 DIPENDENTE ASSUNTO DAL 01/10/25 E NON LICENZIATO

- es. dipendente assunto il 01/10/2025 e non licenziato scatta il controllo QUALORA il campo "Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" venga compilato

B	ER3.440.1	DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	5,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore assunto dopo 01/10/2025, ma non cessato nel mese.
---	-----------	--------------------	--------------------------------------	------	--

CASO 3 CONTRIBUZIONE AL PREVEDI

Nel caso in cui il lavoratore aderisca o versi contribuzioni al Prevedi , deve versare (come prima) il contributo contrattuale fin dal primo mese di assunzione e di conseguenza al momento del licenziamento/dimissioni entro i 3 mesi NON deve versare il "nuovo" importo dell'accordo . Il mut nel caso sia indicato l'importo nel campo accordo blocca

B	ER3.440.1	DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	10,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore aderente al Prevedi che versa Contributo Lavoratore o Quota TFR
---	-----------	--------------------	-----------------------------------	-------	--

CASO 4 DIPENDENTE IN FORZA

Nel caso venga indicato il contributo contrattuale per un dipendente in forza scatta il controllo “*Contributo Contrattuale Non Richiesto, in base Accordo 4 Luglio 2025, lavoratore assunto prima del 01/10/2025*”

B	ER3.440.1	GENOVESI GUIDO	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	100,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore assunto prima del 01/10/2025.
---	-----------	-------------------	--------------------------------------	--------	--

CASO 5 RECUPERO CONTRIBUTO CONTRATTUALE MESE PRECEDENTI

Per quanto riguarda i lavoratori che restano in forza dopo il terzo mese (a Gennaio 2026 per lavoratore assunto a Ottobre 2025) e che inizierà a versare il Contributo contrattuale dovrà versare anche i "recuperi" dei mesi precedenti dall'assunzione "distintamente" per mese di recupero nell'apposita

sezione di Recupero del Prevedi nella scheda Lavoratore.

Gli importi pregressi come indicato dalla normativa devono essere indicati per singolo mese:

2025 10

2025 11

2025 12

utilizzando i campi dei recuperi suddivisi per mensilità.

Gli importi poi vengono totalizzati nella parte superiore della videata.

Da Anno pregresso	Da Mese pregresso	Ad Anno pregresso	A Mese pregresso	Contrib. Contratt. P...	Ore Lav. Mese prec.
2025	10	2025	12	10,64	0
Ctb. Contrat. Mese p...					
	0				

Anno recupero 1	Mese competenza 1	Contrib. Ditta		
2025	10			
Contrib. Lavoratore	Contrib. Volontario	Quota TFR	Contrib. Contratt.	Rivalutazione
			4	
Anno recupero 2	Mese competenza 2	Contrib. Ditta		
2025	11			
Contrib. Lavoratore	Contrib. Volontario	Quota TFR	Contrib. Contratt.	Rivalutazione
			4	
Anno recupero 3	Mese competenza 3	Contrib. Ditta		
2025	12			
Contrib. Lavoratore	Contrib. Volontario	Quota TFR	Contrib. Contratt.	Rivalutazione
			4	

RIEPILOGO

Nel Riepilogo è stata aggiunta la casella "Tot. Importo Accordo Luglio 2025" che viene calcolata in automatico.

Il Totale di Riepilogo è dato dalla sommatoria dell'"Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" dei singoli lavoratori e viene poi aggiunto nel Totale da Versare in Denuncia.